

DICHIARAZIONI

Quale termine per la rettificativa a favore?

di Giovanni Valcarenghi

In prossimità del **termine per la trasmissione dei modelli** dichiarativi per il periodo di imposta 2013, può accadere che ci si avveda di avere commesso **degli errori a proprio danno** nel modello unico delle **annualità precedenti**; può essere il tipico caso di un intervento di recupero del patrimonio edilizio che ci si sia scordati di portare in deduzione dal reddito.

Nessun problema, è il primo pensiero; **entro il prossimo 30 settembre** sarà possibile inviare una **dichiarazione integrativa a favore**, in modo da ripristinare la correttezza e recuperare le maggiori imposte versate. Peraltro, l'eventuale **credito** emergente potrà essere **utilizzato direttamente in compensazione** su modello F24.

Ma se **l'errore fosse riferito ad annualità precedenti**, il meccanismo dell'invio della dichiarazione integrativa a favore è possibile, oppure **è necessario ricorrere a procedure di rimborso?**

Della questione si è occupata recentemente la **Commissione Tributaria Regionale di Milano** che, con sentenza 3087 dell'11 giugno 2014, ha affermato che *in conformità alle previsioni della Legge 212/2000 ed alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rettificativa a favore del contribuente va consentita entro lo stesso termine quadriennale nel quale l'Ufficio può effettuare l'azione di rettifica.*

La decisione è tanto perentoria quanto **disallineata rispetto alle indicazioni dell'Agenzia** delle entrate che, contrariamente al principio sopra affermato, ha sempre sostenuto che **la rettificativa a favore** della dichiarazione possa avvenire **solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**. Diversamente, ove tale termine fosse già spirato, il contribuente avrebbe sempre il diritto alla rettifica, ma lo strumento da utilizzare diverrebbe quello della istanza di rimborso (quindi, richiesta all'Ufficio, attesa dei 90 giorni ed attivazione del contenzioso).

La **posizione delle Entrate**, probabilmente, era **frutto di un ragionamento** legato al **termine di decadenza degli accertamenti**; infatti, ove allo scadere del 31 dicembre del 4° anno successivo alla trasmissione dell'originario modello, il contribuente avesse inviato una correttiva a proprio favore (ipotizziamo anche del tutto infondata), avrebbe contestualmente acquisito la certezza di non poter subire alcun controllo, vedendosi cristallizzare il risultato di maggior favore.

Per **evitare tale conseguenza** non tollerabile, l'Agenzia, dunque, aveva **differenziato la modalità della richiesta**: automatica nel termine breve, mediata dall'Ufficio nel termine lungo. Di tale differenziazione, tuttavia, non si rinviene traccia dal tenore del DPR 322/1998.

Ecco perché la citata **CTR** ha semplicemente **avallato il comportamento del contribuente** che, si badi bene, ha **provveduto alla rettifica** a proprio favore solo **dopo che i controlli automatizzati** del periodo successivo avevano **rilevato delle difformità nel riporto del credito**. Si tratta, in sostanza, di una rettificativa "stimolata" dalla contestazione dell'Ufficio; tale circostanza, poiché non si parla di ravvedimento operoso ma di correzione a favore, non ha alcuna influenza negativa sul comportamento posto in essere che ha l'unica finalità di provvedere a ristabilire la corretta situazione.

Tutto tranquillo, dunque? Purtroppo **non è così**, se si considera che la **Cassazione, con sentenza 14294 del 24/06/2014** ha affermato l'esatto opposto della Regionale in commento, sostenendo **l'esistenza del termine annuale per la rettifica** "automatica" a proprio favore.

Tanto per cambiare si tratta di **un bel pasticcio all'italiana**, che potrebbe essere **risolto** solo confermando che, in caso di integrativa, il **termine quadriennale** per i controlli **decorre dalla data di invio del modello sostitutivo** e non di quello originale. Resterebbe, invece, insoluta la questione della liquidazione automatica che, per il numero esiguo di posizioni, potrebbe essere aggirata con un controllo "fuori sistema" di tipo non automatizzato.